



•ALERT•

5 FEBBRAIO 2020

# CORONAVIRUS TRA PSICOSI E PROBLEMATICHE LEGALI

Lo scoppio dell'epidemia del "Coronavirus" in Cina sta generando **incertezze e preoccupazioni** che si riflettono anche sull'**ambiente economico globale**. Mentre le autorità cinesi e quelle di diverse giurisdizioni nazionali ed organizzazioni internazionali avviano le procedure di emergenza necessarie, l'OMS ha dichiarato lo stato di emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale.

Di fianco alla psicosi del contagio diffusa in tutto il mondo, si moltiplicano gli **effetti del virus a livello economico**: si interrompono i collegamenti con la Cina e molte attività economiche vengono chiuse, anche per ordine del Governo. E, a catena, gli effetti non potranno che propagarsi a tutte le attività che coinvolgono direttamente o indirettamente partner cinesi, investendo pressoché qualsiasi tipologia di business.

I rischi di ritardo o inadempimento contrattuale sono molto elevati e le relative tematiche legali si stanno delineando nelle varie giurisdizioni analizzando le fattispecie ed i rimedi utilizzabili. La questione rilevante è quella di verificare se l'epidemia di "Coronavirus" *per se*, le misure imperative adottate dai governi cinesi e delle varie giurisdizioni e le misure volontarie adottate da varie aziende (eventualmente a scopo precauzionale) possano costituire elementi atti a determinare eventi di **force majeure** e/o **hardship** ai sensi della normativa e della prassi internazionale.

In linea generale, la **force majeure** è un evento imprevedibile e fuori dal controllo delle parti che rende impossibile l'adempimento della prestazione contrattuale, mentre la **hardship** è un evento imprevedibile fuori dal controllo delle parti che rende la prestazione contrattuale eccessivamente onerosa, obbligando le parti ad una revisione degli obblighi contrattuali.



In **diritto italiano**, una parte inadempiente è esente da responsabilità qualora l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile, mentre se la prestazione di un contratto diventa eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari o imprevedibili, la parte che deve rendere la prestazione può chiedere la risoluzione del contratto.

La corretta **qualificazione giuridica** dell'evento invocato come **force majeure** e/o **hardship** dipende necessariamente dalla **legge applicabile ai rapporti contrattuali tra le parti interessate**. In merito, occorrerà verificare:

- la previsione espressa di una legge applicabile nel contratto tra le parti interessate;
- l'applicabilità di convenzioni internazionali di diritto sostanziale (come la Convenzione di Vienna sulla Compravendita Internazionale di Beni), in mancanza di una legge applicabile espressamente prevista nel contratto;
- l'analisi delle norme relative all'eventuale conflitto di leggi;
- l'esistenza di misure imperative adottate dai vari governi interessati: tali misure costituiscono nella maggior parte dei casi norme di ordine pubblico che trovano applicazione necessaria al di là di una legge convenzionalmente stabilita dalle parti in contratto o dell'applicazione di una convenzione internazionale.



Le domande che derivano dal quadro appena delineato sono molteplici: la diffusione del Coronavirus oppure la decisione dell'autorità governativa possono essere interpretate come *force majeure*, tale quindi da esonerare la parte cinese dall'adempimento dei propri obblighi contrattuali? E in che situazione si trova un'impresa italiana che, a sua volta, non può adempiere i propri obblighi contrattuali (nei confronti di controparti italiane o straniere) a causa dei ritardi/inadempimenti del proprio fornitore cinese? Quali sono le misure che un'impresa deve porre in essere per tutelare i propri interessi?

La risposta non è semplice perché nell'ordinamento italiano e nella prassi internazionale non vi è una definizione precisa e chiara di *forza maggiore*, né è facile individuare con certezza gli eventi che possono dare luogo all'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione contrattuale.

Nella prassi della contrattualistica internazionale, è frequente l'inserimento di clausole che elencano i casi che possono costituire un evento di *force majeure* o di *hardship*. Resta a carico della parte che invoca l'applicazione della clausola l'onere di provare che si è verificato uno degli eventi elencati nella clausola e che pertanto è stata impedita, ostacolata o ritardata l'esecuzione del contratto.

L'inaspettata diffusione del Coronavirus avrà certamente **effetti estremamente importanti nel commercio internazionale**. Soltanto un'analisi del caso concreto può portare a una valutazione giuridica precisa e affidabile che dovrà esaminare con accuratezza:

- i fatti dedotti a sostegno delle ragioni del ritardo e/o dell'inadempimento;
- la legge applicabile (incluse eventuali convenzioni internazionali);
- i testi contrattuali alla base delle prestazioni in ritardo o non adempiute;
- l'interpretazione corretta da dare ai fatti dedotti in funzione del diritto applicabile e del testo contrattuale.

Quel che si può dire con certezza è che la diffusione del Coronavirus ha già avuto effetti sui contratti in essere che a brevissimo dovranno essere affrontati dalle imprese e dagli operatori del diritto, così come è successo in passato in circostanze analoghe (come il virus della SARS nel 2003).

#### CONTATTI

**Andrea Carreri**

andrea.carreri@lcalex.it

**Vittorio Turinetti di Priero**

vittorio.turinetti@lcalex.it

**Sara Consoli**

sara.consoli@lcalex.it

**Federica Marzachi**

federica.marzachi@lcalex.it